

STATUTI

ATENEIO PONTIFICIO *REGINA APOSTOLORUM*

PROEMIO

L'Ateneio Pontificio *Regina Apostolorum*, promosso dalla Congregazione dei Legionari di Cristo, è stato canonicamente eretto dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 15 settembre 1993, con le Facoltà di Teologia e Filosofia.

L'11 luglio 1998, Giovanni Paolo II gli ha concesso il titolo di "Pontificio".

Il 23 aprile 1999 la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha eretto inoltre l'Istituto Superiore di Scienze Religiose collegato alla Facoltà di Teologia con potere di conferire il grado accademico di Baccalaureato e Licenza in Scienze Religiose.

Dall'ottobre 2000 l'Ateneio Pontificio *Regina Apostolorum* si è trasferito nella nuova sede in Via degli Aldobrandeschi, 190, Roma.

Il 31 dicembre 2000 Sua Eminenza il Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato di Sua Santità, ha benedetto i nuovi edifici dell'Ateneio, nell'ambito delle celebrazioni per il 60° anniversario della fondazione dei Legionari di Cristo e per la chiusura dell'Anno Santo.

Il 21 maggio 2001 la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha approvato ed eretto la Facoltà di Bioetica per conferire i gradi accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato.

Il 3 settembre 2004 è stato concesso il decreto di erezione canonica definitiva.

PARTE I
STATUTI GENERALI
Titolo I. Natura e finalità

Art. 1. Natura

§ 1. L'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum* è un'istituzione accademica di grado superiore per le scienze ecclesiastiche e quelle a loro connesse, promossa dalla Congregazione dei Legionari di Cristo e canonicamente eretta con Decreto dalla Congregazione dell'Educazione Cattolica¹.

§ 2. L'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum* è abilitato a conferire i gradi accademici per l'autorità concessagli dalla Sede Apostolica, a norma della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e dei presenti Statuti.

§ 3. L'Ateneo Pontificio si pone sotto la protezione della Vergine Maria, invocandola con il nome di *Regina Apostolorum*, e celebra la propria festa istituzionale il 25 marzo, giorno liturgico dell'Annunciazione del Signore.

Art. 2. Personalità giuridica

§ 1. L'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum*, eretto con decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica², gode di propria personalità canonica.

§ 2. L'Ateneo è retto dalle norme del diritto canonico comune, della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e delle sue Norme Applicative, degli Statuti propri dell'Ateneo e dei Regolamenti propri.

§ 3. Quanto non stabilito espressamente negli Statuti e nei Regolamenti dell'Ateneo deve essere interpretato alla luce della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e delle sue Norme Applicative. Riguardo alle questioni accademiche e disciplinari che esulano dalle sue competenze, l'Ateneo dipende dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

§ 4. Per quanto riguarda la gestione amministrativa, l'Ateneo è retto dalle norme del diritto canonico, da quelle civili dello Stato Italiano e dalle disposizioni proprie della Congregazione dei Legionari di Cristo.

Art. 3. Rapporti con la Congregazione dei Legionari di Cristo

§ 1. L'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum*, sin dal decreto di erezione, è legato alla Congregazione dei Legionari di Cristo che deve farsi garante per esso davanti alla Chiesa.

¹ Cf. Decreto di Erezione del Pontificio Ateneo *Regina Apostolorum*, 15 settembre 1993. La Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* sarà citata "SC" con il corrispondente articolo. Le *Norme Applicative* per la fedele esecuzione della Costituzione *Sapientia Christiana*, emanate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, saranno citate "N. Appl."

² Decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 15 settembre 1993.

§ 2. Questo legame implica che:

- 1.° la Congregazione dei Legionari di Cristo darà l'appoggio necessario all'Ateneo affinché raggiunga i propri obiettivi;
- 2.° il Direttore Generale della Congregazione dei Legionari di Cristo, o in sua assenza il Vicario Generale, è il Gran Cancelliere dell'Ateneo;
- 3.° le autorità accademiche e la maggior parte dei docenti stabili devono essere religiosi Legionari di Cristo;
- 4.° i religiosi Legionari di Cristo, in quanto tali, saranno destinati a lavorare nell'Ateneo, o verranno sostituiti o destituiti, dal Direttore Generale della Congregazione con il consenso del suo Consiglio e avendo consultato il Rettore. Nel caso della destituzione, per procedere essa deve considerarsi necessaria per il bene dell'Ateneo (cf. art. 38 § 2 e 3);
- 5.° il Gran Cancelliere può delegare alcune facoltà accademiche e amministrative per rendere più agevole la relazione tra la Congregazione e l'Ateneo.

Art. 4. Finalità dell'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum*

Le finalità che si prefigge l'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum* sono:

§ 1. Promuovere l'insegnamento delle scienze ecclesiastiche e la diffusione della cultura cristiana attraverso la ricerca e l'approfondimento della Rivelazione, autenticamente interpretata dal Magistero della Chiesa.

§ 2. Servire la Chiesa nella promozione dell'educazione integrale della persona e del dialogo con gli uomini del nostro tempo, per annunciare loro efficacemente il messaggio del Vangelo.

§ 3. Offrire alla Chiesa Cattolica persone altamente preparate – in modo particolare seminaristi, religiosi, religiose e sacerdoti – che, mediante una formazione seria, rigorosa e specializzata, e in piena comunione con il Magistero della Chiesa, possano creare correnti culturali di pensiero cristiano capaci di impregnare di spirito evangelico il tessuto sociale, proponendo una risposta valida alle domande teoriche ed esistenziali dell'uomo d'oggi.

Art. 5. Mezzi specifici

Per raggiungere queste finalità, l'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum* si pone come mezzi principali (SC, 3):

- 1.° promuovere la ricerca scientifica nelle scienze ecclesiastiche e in quelle ad esse relative, favorendo l'interdisciplinarietà e il contatto assiduo tra docenti e studiosi delle diverse discipline dell'Ateneo e di altre università, con una speciale attenzione ai temi di maggiore rilievo per la missione della Chiesa nel mondo, così come ai principali temi di interesse per la società;
- 2.° offrire ai suoi studenti una formazione organica e qualificata nelle discipline ecclesiastiche e in quelle a loro connesse. Tale formazione sarà sempre fondata e ispirata ai principi dottrinali del Magistero della Chiesa, che conserva e trasmette autenticamente il Vangelo e il patrimonio della fede;
- 3.° rivolgendo in modo peculiare le proprie attività a:

- a. promuovere il valore e la dignità della persona umana, creata a immagine di Dio, chiamata da Lui alla possessione della vita eterna;
 - b. favorire la formazione integrale e permanente della persona affinché ognuno possa raggiungere la pienezza della sua vocazione in Cristo;
 - c. stimolare il dialogo fecondo, sistematico e rigoroso tra fede, filosofia, scienza e cultura;
 - d. fomentare il dialogo ecumenico e religioso secondo i principi emanati dal Magistero della Chiesa in questo ambito;
 - e. promuovere tutte le attività che aiutino a far presente la Chiesa nel mondo della cultura ed ad approfondire, alla luce della Rivelazione, i problemi di maggior interesse per gli uomini del nostro tempo, attraverso pubblicazioni, congressi, incontri, conferenze ed altri eventi ed attività accademiche;
- 4.° favorire la disponibilità al servizio della Chiesa universale e delle Chiese locali e la stretta comunione con la gerarchia ecclesiastica, nell'opera dell'evangelizzazione e della nuova evangelizzazione (cf. SC, 3 § 3).

Art. 6. Le Facoltà

§ 1. Le Facoltà rappresentano la struttura accademica eretta dalla Sede Apostolica. Esse approfondiscono e trattano sistematicamente un preciso ambito del sapere, secondo un metodo scientifico ad esso proprio³, e conferiscono i gradi accademici canonici con l'autorità della Sede Apostolica (SC, 6).

§ 2. L'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum* è attualmente costituito dalle Facoltà di Teologia, di Filosofia e di Bioetica, rette dai rispettivi Statuti particolari, approvati dall'autorità della Santa Sede.

Art. 7. L'Istituto

§ 1. L'Istituto è una struttura accademica eretta o soppressa con decreto del Gran Cancelliere che ne approva altresì gli Statuti. Esso viene eretto o soppresso su richiesta del Consiglio Direttivo dell'Ateneo, udito il parere del Senato Accademico. L'Istituto realizza attività di ricerca e di formazione in vista di una certa specializzazione con il fine di acquisire particolari conoscenze e capacità professionali.

§ 2. L'Istituto non conferisce titoli accademici per autorità della Santa Sede. Qualora sviluppasse attività connesse strettamente alla disciplina propria di una Facoltà, l'Istituto è posto sotto l'autorità accademica della medesima Facoltà. Negli altri casi l'Istituto è direttamente sottoposto all'autorità del Vicerettore Accademico.

Art. 8. L'Istituto Superiore di Scienze Religiose

L'Istituto Superiore di Scienze Religiose dell'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum*⁴, è un Istituto *ad instar facultatis*, retto dai propri statuti approvati dalla

³ Cf. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *La Cultura della Qualità. Guida per le facoltà ecclesiastiche*, LEV, 2011, p. 12. (Citato: CQ).

⁴ Decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 23 aprile 1999.

Congregazione per l'Educazione Cattolica e collegato alla Facoltà di Teologia, che ne assume la responsabilità accademica. Esso offre un percorso di studi di primo e secondo ciclo, finalizzato a promuovere una formazione specifica nell'ambito delle scienze religiose, preparando figure professionali che possano inserirsi nelle realtà culturali della società contemporanea.

Art. 9. Centri, Cattedre, Dipartimenti di ricerca, Aree di specializzazione

Il Gran Cancelliere, con il consenso del Consiglio Direttivo dell'Ateneo, udito il parere del Senato Accademico, potrà erigere o sopprimere Centri, Cattedre, Dipartimenti di ricerca, Aree di specializzazione, col fine di approfondire la ricerca e promuovere studi specialistici in un'area determinata del sapere. Queste strutture possono essere inserite all'interno di una Facoltà – e dipendere dall'autorità accademica della medesima Facoltà – o dipendere direttamente dal Vicerettore Accademico. La natura, la struttura e la finalità di queste strutture accademiche sono definite nei Regolamenti dell'Ateneo.

Titolo II. La comunità accademica e il suo governo

Art.10. La comunità accademica

Tutte le persone che fanno parte dell'Ateneo formano una comunità. Ciascuna di esse, secondo la propria condizione, è corresponsabile del bene comune e deve contribuire sollecitamente ai suoi fini e obiettivi (cf. SC, 11). Il Rettore e tutte le autorità dell'Ateneo devono promuovere la collaborazione organica di tutti al bene comune, servendo la verità nella carità.

Art. 11. Il governo e le autorità

§ 1. Le autorità dell'Ateneo sono personali e collegiali (cf. SC, 15).

§ 2. Le autorità personali sono il Gran Cancelliere, il Rettore, i Vicerettori, i Decani, i Presidi o Direttori degli Istituti e dei Centri Accademici.

§ 3. Le autorità collegiali dell'Ateneo sono il Consiglio Direttivo, il Senato Accademico, i Consigli di Facoltà e i Consigli degli Istituti e dei Centri.

Art. 12. Il Gran Cancelliere

Il Gran Cancelliere rappresenta la Santa Sede presso l'Ateneo e l'Ateneo presso la Santa Sede. A lui compete:

- 1.° dare gli orientamenti generali per promuovere il progresso scientifico, didattico, pastorale e organizzativo dell'Ateneo, procurando che la dottrina cattolica sia in esso autenticamente custodita e le norme della Sede Apostolica siano fedelmente osservate (cf. *N. Appl.*, 8);
- 2.° essere il custode e l'interprete autentico degli Statuti dell'Ateneo, delle Facoltà, degli Istituti e dei diversi Centri Accademici;
- 3.° favorire l'unione fra tutti i membri della comunità accademica;
- 4.° vigilare affinché le finalità proprie dell'Ateneo siano sempre rispettate;

- 5.° presentare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica le eventuali proposte di modifiche agli Statuti dell'Ateneo e delle Facoltà per la loro approvazione;
- 6.° erigere o sopprimere gli Istituti e i Centri dell'Ateneo o delle Facoltà la cui erezione non sia riservata alla Santa Sede ed approvarne gli statuti;
- 7.° approvare i Regolamenti Generali dell'Ateneo e i Regolamenti di Facoltà;
- 8.° presentare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica il Rettore nominato secondo le procedure stabilite in questi Statuti, per la sua conferma e per ricevere la sua professione di fede;
- 9.° richiedere alla Congregazione per l'Educazione Cattolica l'approvazione e il rinnovo delle affiliazioni, aggregazioni ed incorporazioni di altre istituzioni accademiche;
- 10.° nominare i Vicerettori su proposta del Rettore e secondo le modalità prescritte dai presenti Statuti;
- 11.° nominare i Decani e i Direttori degli Istituti e dei Centri, da una terna proposta dal Rettore, udito il Consiglio Direttivo;
- 12.° nominare il Cappellano e il Segretario Generale su proposta del Rettore, udito il Consiglio Direttivo;
- 13.° concedere ai docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, la *missio canonica*, potendola ritirare per i motivi certi e gravi, seguendo le indicazioni delle *N. Appl.* 22 e quelle di questi Statuti all'art. 38;
- 14.° concedere la *venia docendi* agli altri docenti;
- 15.° inviare ogni cinque anni una relazione alla Congregazione per l'Educazione Cattolica sull'andamento generale dell'Ateneo;
- 16.° approvare il preventivo annuale e il bilancio economico annuo dell'Ateneo;
- 17.° approvare in ultim'istanza le proposte relative agli atti di gestione amministrativa straordinaria, così come definiti ai sensi dell'art. 62, par. 2 del presente statuto. Per il procedimento di approvazione si applicheranno le norme del diritto universale della Chiesa così come le norme amministrative della Congregazione dei Legionari di Cristo;
- 18.° presentare alla Santa Sede le proposte del Rettore e del Consiglio Direttivo dell'Ateneo per il conferimento del dottorato *ad honorem*, se queste hanno ottenuto il suo parere positivo.

Art. 13. Il Rettore

§ 1. Il Rettore dell'Ateneo gode della potestà ordinaria per governare l'Ateneo, promuovere e coordinare tutta l'attività della comunità accademica. Egli svolge ordinariamente le mansioni di rappresentanza protocollare dell'Ateneo presso le autorità ecclesiastiche e civili, fatte salve le prerogative del Gran Cancelliere.

§ 2. Il Rettore deve essere un religioso della Congregazione dei Legionari di Cristo e di preferenza appartenente al corpo docente dell'Ateneo. In via eccezionale può essere nominato un religioso della Congregazione dei Legionari di Cristo che non appartenga al corpo docente, ma che abbia una riconosciuta esperienza accademica di livello superiore.

§ 3. Per la nomina del Rettore, ogni Consiglio di Facoltà presenterà al proprio Decano una terna di candidati, scelti di regola tra i docenti stabili dell'Ateneo. I Decani porteranno queste proposte al Consiglio Direttivo dell'Ateneo che, a partire dai nomi proposti, eleggerà una terna da presentare al Gran Cancelliere. Tenendo in considerazione la terna presentata, il Gran Cancelliere nominerà il Rettore e procederà a chiedere la conferma alla Congregazione per l'Educazione Cattolica (cf. SC, 18).

§ 4. Il Rettore è nominato dal Gran Cancelliere per un periodo di tre anni. Al termine del triennio, il Gran Cancelliere, udito il Consiglio Direttivo dell'Ateneo, può confermarli l'incarico per il periodo immediatamente successivo, chiedendo anche la conferma alla Congregazione per l'Educazione Cattolica. In via eccezionale, il Gran Cancelliere, udito il Consiglio Direttivo dell'Ateneo, può chiedere alla Congregazione per l'Educazione Cattolica un ulteriore conferma per un terzo e ultimo triennio.

§ 5. I principali compiti del Rettore sono:

- 1.° curare le relazioni dell'Ateneo con la Sede Apostolica, la Chiesa locale, la Congregazione dei Legionari di Cristo e le altre istituzioni accademiche e non accademiche;
- 2.° vigilare sull'unità dottrinale e promuovere l'eccellenza accademica, sia dell'insegnamento come della ricerca;
- 3.° promuovere la valutazione delle attività e degli obiettivi dell'Ateneo affinché vi sia un continuo miglioramento della qualità accademica;
- 4.° proporre al Gran Cancelliere, secondo la modalità stabilita da questi Statuti, le nomine dei Vicerettori, dei Decani, dei Direttori di Istituti e Centri, dei nuovi docenti, e degli Officiali maggiori dell'Ateneo;
- 5.° informare il Gran Cancelliere sull'andamento accademico, disciplinare ed economico dell'Ateneo, secondo la periodicità stabilita, e presentargli tutti i progetti che ritenga necessari per il suo sviluppo;
- 6.° convocare e presiedere, seguendo quanto stabilito da questi Statuti, il Consiglio Direttivo e il Senato Accademico, il Consiglio degli Istituti e dei Centri, a norma dei loro statuti, e la Commissione Amministrativa. Convocare e presiedere, se lo ritiene opportuno, anche i consigli di Facoltà, le Assemblee dei docenti di Facoltà e le altre Commissioni e dipartimenti;
- 7.° sorvegliare l'amministrazione economica, dirigendola con l'aiuto del Vicerettore Amministrativo e della Commissione Amministrativa;
- 8.° approvare i programmi degli Studi delle Facoltà, degli Istituti e dei Centri con l'aiuto del Vicerettore Accademico;
- 9.° favorire le relazioni con i benefattori dell'Ateneo;
- 10.° firmare le convenzioni dell'Ateneo con altre istituzioni di ambito accademico o scientifico;
- 11.° inviare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica i dati statistici annuali dell'Ateneo, nelle modalità definite dalla stessa Congregazione;
- 12.° presentare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale al Gran Cancelliere per averne l'approvazione.

§ 6. Il Gran Cancelliere nomina due esperti in ambito educativo, di cui almeno uno sacerdote della Congregazione dei Legionari di Cristo, come consultori del Rettore, a cui il Rettore può presentare consulte o chiedere il loro parere sulle questioni

inerenti al governo e alla gestione dell'Ateneo. Essi possono anche proporre liberamente al Rettore tutto ciò che sembra loro conveniente per il bene dell'Ateneo. I consultori del Rettore sono nominati dal Gran Cancelliere su proposta del Rettore e per lo stesso periodo di tempo del mandato del Rettore.

Art. 14. Il Consiglio Direttivo dell'Ateneo

§ 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale a carattere deliberativo e consultivo che assiste il Rettore nel governo dell'Ateneo. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Rettore che ne assume la presidenza una volta al mese durante l'anno accademico e ogni qualvolta egli lo ritenesse opportuno.

§ 2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Rettore, dai Vicerettori, dai Decani delle Facoltà e dai Direttori di altri Istituti *ad instar facultatis*.

§ 3. Alle sedute partecipa il Segretario Generale, senza diritto al voto, e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

§ 4. Il Consiglio Direttivo gode di voto deliberativo riguardo a:

1.° l'istituzione o la soppressione di Facoltà ed Istituti *ad instar facultatis* che, una volta convalidata dal Gran Cancelliere, deve essere sottoposta all'approvazione dalla Sede Apostolica;

2.° l'affiliazione, l'aggregazione e l'incorporazione di istituzioni accademiche che, una volta convalidate dal Gran Cancelliere, devono essere sottoposte all'approvazione dalla Sede Apostolica;

3.° l'istituzione e soppressione di Istituti e Centri dell'Ateneo che devono essere eretti o soppressi dal Gran Cancelliere;

4.° le modifiche degli Statuti dell'Ateneo, delle Facoltà e degli Istituti *ad instar facultatis* che, una volta convalidate dal Gran Cancelliere, vengono sottoposte per l'approvazione alla Sede Apostolica;

5.° le modifiche degli Statuti degli Istituti e Centri che devono essere approvate dal Gran Cancelliere;

6.° le modifiche sulla struttura accademica delle Facoltà o degli Istituti e Centri che devono essere confermate dal Gran Cancelliere;

7.° il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale che il Rettore deve presentare per approvazione al Gran Cancelliere;

8.° l'approvazione o la modifica dei Regolamenti Generali dell'Ateneo, delle Facoltà, degli Istituti e dei Centri;

9.° le determinazioni sulle cause disciplinari più gravi riguardanti i docenti, gli studenti e il personale non docente, a norma delle disposizioni di questi Statuti, degli Statuti di Facoltà e dei Regolamenti Generali;

10.° la conferma degli accordi e delle convenzioni dell'Ateneo di carattere accademico con altre istituzioni universitarie;

11.° l'istituzione e la soppressione di Centri, Dipartimenti di Ricerca o Cattedre;

12.° gli atti di straordinaria amministrazione, soprattutto quelli riguardanti l'alienazione di beni dell'Ateneo e di qualsiasi altra operazione che possa arrecare nocimento alla condizione patrimoniale dell'Ateneo, che devono

comunque essere approvati in ultima istanza dal Gran Cancelliere.

§ 5. Il Consiglio Direttivo gode di voto consultivo per:

- 1.° la proposta delle nomine dei Vicerettori, dei Decani e dei Direttori di Istituti e Centri che il Rettore sottopone al Gran Cancelliere;
- 2.° la proposta di nomina da parte del Gran Cancelliere del Cappellano e degli Officiali Maggiori;
- 3.° la costituzione e la soppressione di altri uffici e servizi non accademici;
- 4.° le proposte relative alla promozione dei docenti a qualifiche superiori;
- 5.° le proposte al Gran Cancelliere dei dottorati *ad honorem*.

§ 6. Per la nomina di un nuovo Rettore è il Consiglio Direttivo che deve presentare al Gran Cancelliere una terna di candidati, scelti tra quelli proposti dai Consigli di Facoltà. A tal proposito, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicerettore Accademico o dal Decano della Facoltà di Teologia e si riunisce senza la presenza del Rettore.

Art. 15. I Vicerettori

§ 1. Il Gran Cancelliere, a proprio giudizio e a proposta del Rettore, udito il Consiglio Direttivo, può nominare dei Vicerettori che aiutano il Rettore a svolgere le sue funzioni. Essi devono essere religiosi della Congregazione dei Legionari di Cristo e durano in carica per il tempo del mandato del Rettore.

§ 2. I Vicerettori sono di regola il Vicerettore Accademico e il Vicerettore Amministrativo. Il Gran Cancelliere, su proposta del Rettore, potrebbe nominare altri Vicerettori per compiti specifici ben definiti. Egli può inoltre nominare come Vicerettore Accademico uno dei Decani delle Facoltà.

§ 3. Gli incarichi che corrispondono ai Vicerettori sono quelli indicati da questi Statuti e dai Regolamenti, ai quali possono aggiungersi gli incarichi che il Rettore delega loro in modo abituale. I Vicerettori riferiscono del loro operato direttamente al Rettore.

Art. 16. Il Vicerettore Accademico

§ 1. Il Vicerettore Accademico assume anche l'ufficio di Vicerettore dell'Ateneo.

§ 2. Le sue competenze, oltre a quelle precisate nei Regolamenti, sono:

- 1.° in caso sia vacante l'ufficio di Rettore, ne assume temporalmente le funzioni in attesa della nuova nomina;
- 2.° Dirigere, in dipendenza dal Rettore, la vita accademica dell'Ateneo, ivi compreso l'operato dei Decani, dei Direttori di Istituti e Centri che non fanno parte di una Facoltà e anche del prefetto della biblioteca;
- 3.° propone un programma di formazione permanente dei docenti, specialmente per quelli stabili;
- 4.° aggiorna i piani di studi delle Facoltà in collaborazione con i Decani ed elabora nuove proposte per migliorare la qualità e l'eccellenza della ricerca e dell'insegnamento;
- 5.° fomenta il programma di ricerca e le pubblicazioni dell'Ateneo e delle

singole Facoltà, Istituti e Centri;

6.° controlla la qualità dei servizi didattici e formativi dell'Ateneo e coordina le attività degli Uffici Accademici dell'Ateneo;

7.° sostituisce il Rettore, su delega di quest'ultimo, in atti accademici pubblici o di rappresentanza.

Art. 17. Il Vicerettore Amministrativo⁵

§ 1. Il Vicerettore Amministrativo, per le facoltà delegate dal Rettore, assume la direzione degli ambiti economici, lavorativi, giuridici e amministrativi dell'Ateneo.

§ 2. Le sue competenze, oltre a quelle specificate nei Regolamenti, sono:

1.° vigilare che tutta l'amministrazione dell'Ateneo – in modo speciale le relazioni di lavoro – si svolga secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa, favorendo la crescita integrale delle persone che lavorano nell'Ateneo;

2.° provvedere alla gestione amministrativa dell'Ateneo affinché si realizzi in modo efficiente, efficace e secondo i principi della legislazione civile;

3.° provvedere alla conservazione dello stato patrimoniale dell'Ateneo;

4.° aiutare il Rettore nella ricerca dei fondi economici per l'Ateneo;

5.° provvedere ai bisogni materiali dell'Ateneo;

6.° dirigere l'operato dei diversi Uffici Amministrativi e di Gestione.

§ 3. Il Vicerettore Amministrativo deve realizzare la sua funzione in stretta unione con il Rettore. Sarà coadiuvato da una équipe competente e adeguata alle necessità dell'Ateneo, secondo quanto stabilito dai Regolamenti.

Art. 18. Il Senato Accademico

§ 1. Il Senato Accademico è l'organo che rappresenta la comunità accademica e discute le questioni generali concernenti l'intera comunità, compresa la promozione della qualità, i piani strategici e le iniziative proposte che vengono dai membri della comunità. Contribuisce allo sviluppo dell'Ateneo attraverso tutti i suggerimenti che possano favorire lo sviluppo scientifico, didattico, organizzativo e pastorale.

§ 2. Il Senato è costituito dal Rettore, dai Vicerettori, dai Decani delle Facoltà, dal Direttore dell'Istituto di Scienze Religiose, dai Direttori degli Istituti e Centri, da due docenti di ciascuna Facoltà – di cui al meno uno stabile –, da uno studente per ogni Facoltà, dal Segretario Generale, dal Bibliotecario, dai due rettori dei collegi con più numero di studenti nell'Ateneo, da un rappresentante del personale amministrativo eletto conformemente a quanto stabilito nel Regolamento Generale.

§ 3. Il Senato Accademico deve essere udito quando si tratta di:

1.° presentare al Gran Cancelliere modifiche agli Statuti o al Regolamento Generale dell'Ateneo;

⁵ Il Vicerettore Amministrativo assume le funzioni dell'Economo stabilite dalla Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* (art. 36 e 57).

2.° istituire o sopprimere una Facoltà, un Istituto, un Centro o una Cattedra.

§ 4. Il Senato deve essere puntualmente informato dalle diverse autorità sul bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale, sull'andamento economico dell'Ateneo, sulla realizzazione dei programmi accademici, sul calendario accademico e sugli eventi principali della vita dell'Ateneo.

§ 5. È compito del Senato proporre quanto possa favorire il bene comune dei docenti, degli studenti e degli altri collaboratori dell'Ateneo affinché si crei una comunità universitaria protesa verso una piena comunione d'intenti. Il Senato deve inoltre proporre al Rettore ciò che ritiene necessario per potenziare le attività di ricerca e di docenza nell'Ateneo, per una diffusione più efficiente della dottrina cattolica, per la conservazione e il progresso materiale e amministrativo dell'Ateneo.

§ 6. Il Senato deve essere convocato dal Rettore almeno tre volte l'anno. Inoltre, il Senato può essere convocato dal Gran Cancelliere e dallo stesso Rettore ogni qualvolta lo ritengano opportuno, o anche se un terzo dei membri ne faccia richiesta. Gli argomenti da discutere vengono proposti sia dal Rettore, sia dal Gran Cancelliere ma sempre per mezzo del Rettore, sia da un terzo dei membri del Senato stesso.

Art. 19. Commissione Amministrativa

§ 1. La Commissione Amministrativa è un organo tecnico consultivo che aiuta il Rettore e il Vicerettore Amministrativo a trattare le questioni di tipo amministrativo ed economico.

§ 2. È composta dal Rettore, il Vicerettore Amministrativo, quattro membri nominati dal Gran Cancelliere su proposta del Rettore, per un triennio e con possibilità di essere rinominati. Alle riunioni assiste anche il Segretario Generale in qualità di membro verbalizzante.

§ 3. La Commissione dà il proprio parere per:

- 1.° preparare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale da proporre al Consiglio Direttivo e poi al Gran Cancelliere attraverso il Rettore;
- 2.° proporre le tasse accademiche annue;
- 3.° stabilire i criteri per la riduzione delle tasse agli studenti che lo richiedono;
- 4.° realizzare un'analisi della gestione amministrativa ed economica;
- 5.° fare un piano di ricerca di finanziamenti economici per le attività dell'Ateneo.

§ 4. La Commissione è convocata dal Rettore e si riunisce di norma una volta ogni sei mesi o qualora il Rettore lo ritenga necessario.

Art. 20. Altre Commissioni

§ 1. Le Commissioni sono organi consultivi del Rettore o dei Vicerettori e li assistono nell'esercizio delle loro funzioni, specialmente per ottenere il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ateneo.

§ 2. Le Commissioni sono erette o soppresse dal Rettore, udito il Consiglio Direttivo. Si reggono in base ai Regolamenti Generali dell'Ateneo e a quelli propri.

Art. 21. Il Decano di Facoltà

§ 1. Il Decano di Facoltà è l'autorità accademica che governa una Facoltà dell'Ateneo.

§ 2. Il Decano di Facoltà è nominato dal Gran Cancelliere, scelto tra una terna di candidati presentata dal Rettore e dal Consiglio Direttivo. I candidati devono avere esperienza di vita accademica e, di regola, siano appartenenti al quadro di professori stabili della Facoltà.

§ 3. Il Decano viene nominato per un periodo di tre anni, con la possibilità di essere confermato dal Gran Cancelliere per un secondo periodo. In via eccezionale, il Gran Cancelliere, udito il Rettore, il Consiglio Direttivo dell'Ateneo e il Consiglio di Facoltà, può confermarlo per un terzo ed ultimo triennio.

§ 4. Le sue funzioni principali sono:

- 1.° dirigere e promuovere l'attività accademica della propria Facoltà, in stretta comunione con il Vicerettore Accademico;
- 2.° proporre al Rettore e al Consiglio Direttivo, attraverso il Vicerettore Accademico, i miglioramenti che, in accordo con il Consiglio di Facoltà, ritenga necessari per il bene della stessa Facoltà;
- 3.° proporre al Rettore, attraverso il Vicerettore Accademico, avendo sentito il parere del Consiglio di Facoltà, la cooptazione di nuovi docenti – sia stabili sia incaricati e invitati – e la promozione dei docenti già in carica, affinché il Rettore, con il parere dello stesso Decano e con quello del Consiglio Direttivo, presenti al Gran Cancelliere tali proposte;
- 4.° promuovere e coordinare il piano di ricerca, il programma di formazione e i diversi eventi accademici della Facoltà;
- 5.° promuovere la continua formazione accademica e l'eccellenza dei docenti della Facoltà nel campo della ricerca e della docenza;
- 6.° decidere con il consenso del Consiglio di Facoltà sui casi eccezionali di studenti provenienti da altre istituzioni accademiche che desiderano ottenere un grado o titolo dall'Ateneo e non compiono con tutti requisiti a norma dei presenti Statuti;
- 7.° convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Facoltà e le altre riunioni di sua competenza, fatte salve le prerogative del Rettore dei presenti Statuti (art. 13 §5, 6);
- 8.° verificare l'ammissione e iscrizione degli alunni e assicurare il buon funzionamento delle attività accademiche;
- 9.° proporre al Rettore, attraverso il Vicerettore Accademico, l'approvazione dei piani di studio annuali dei diversi cicli;
- 10.° valutare la convalidazione delle materie di studenti che hanno seguito studi in altre istituzioni;
- 11.° firmare i documenti autentici dei titoli accademici di qualsiasi grado;
- 12.° curare la fedele osservanza degli Statuti e dei Regolamenti, informando il Rettore, attraverso il Vicerettore Accademico, circa l'attività e le proposte del Consiglio di Facoltà, dell'Assemblea dei docenti e degli studenti, secondo quanto stabiliscono gli stessi Statuti e Regolamenti;

13.° informare il Rettore, attraverso il Vicerettore Accademico, circa l'attività e le proposte del Consiglio di Facoltà, dell'Assemblea dei docenti e degli studenti, osservando fedelmente quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti;

14.° provvedere all'acquisizione di nuovi libri e riviste per la Biblioteca;

15.° rappresentare la Facoltà all'interno e fuori dell'Ateneo.

Art. 22. Il Direttore di un Istituto o Centro

§ 1. Il Direttore di un Istituto o di un Centro è l'autorità personale che ne dirige, organizza e fa progredire l'attività, in accordo con il Consiglio Direttivo dell'Istituto e in piena sintonia, a seconda dei casi, con il Decano o il Vicerettore Accademico. Il Direttore rappresenta istituzionalmente l'Istituto o Centro all'interno e all'esterno dell'Ateneo.

§ 2. Il Direttore di un Istituto o Centro è nominato dal Gran Cancelliere, scelto tra una terna di candidati presentata dal Rettore e dal Consiglio Direttivo. I candidati devono avere esperienza di vita accademica e, di regola, siano appartenenti al quadro di professori stabili dell'Ateneo.

§ 3. Il Direttore è nominato per un periodo di tre anni, con la possibilità di essere confermato dal Gran Cancelliere per un secondo mandato, dopo una previa consulta al Rettore e al Consiglio Direttivo. In via eccezionale, il Gran Cancelliere, udito il Rettore e il Consiglio Direttivo dell'Ateneo, può confermare la nomina per un terzo e ultimo triennio.

§ 4. Il Direttore di un Istituto o Centro deve lavorare in stretta collaborazione con il Decano o il Vicerettore Accademico, a seconda dei casi, per quanto riguarda i programmi di studio e l'attività accademica.

§ 5. Il Direttore è responsabile del buon funzionamento organizzativo, accademico e scientifico dell'Istituto o Centro. Deve lavorare in stretta comunicazione con le autorità dell'Ateneo nel rispetto delle competenze di ciascuno. Le competenze dei Direttori sono specificate negli Statuti di ogni Istituto o Centro.

§ 6. I Direttori degli Istituti *ad instar facultatis*, hanno compiti simili a quelli del Decano di Facoltà e le loro funzioni sono descritte negli Statuti propri di ciascun Istituto.

Art. 23. Il Consiglio di Facoltà

§ 1. Il Consiglio della Facoltà è un organo collegiale, formato da un minimo di due docenti stabili, che coadiuva il Decano nel governo e nell'organizzazione. I membri del Consiglio sono eletti dai docenti stabili per un periodo di tre anni con possibilità di rielezione.

§ 2. Il Decano deve udire il parere del Consiglio per:

1.° presentare modifiche agli Statuti e Regolamenti della Facoltà, che dovranno essere sottoposti alle autorità superiori a norma degli statuti dell'Ateneo;

2.° la cooptazione di nuovi docenti e la promozione dei docenti in carica a gradi superiori;

3.° avviare le procedure stabilite riguardo le affiliazioni, le aggregazioni o le incorporazioni di altri Centri accademici alla Facoltà o per sospendere tali rapporti;

4.° presentare al Rettore e al Consiglio Direttivo l'erezione di nuovi Istituti dipendenti della Facoltà o per chiedere la loro sospensione;

5.° la valutazione su casi eccezionali di studenti provenienti da altre istituzioni accademiche che desiderano ottenere un grado o titolo dall'Ateneo e non compiono con requisiti a norma dei presenti Statuti.

§ 3. Il Decano può chiedere parere al Consiglio su tutto ciò che riguarda la vita accademica della Facoltà. Inoltre il Decano elabora con il Consiglio una terna di nomi da presentare al Gran Cancelliere, attraverso il Rettore, per la nomina di un nuovo Rettore o Decano.

§ 4. Il Consiglio viene convocato in via ordinaria ogni due mesi. La validità delle sedute è stabilita dai Regolamenti corrispondenti.

§ 5. Il diritto di proporre questioni da discutere e da decidere in sede di Consiglio compete al Decano, alla maggioranza dei consiglieri e, tramite il Decano, al Rettore e al Gran Cancelliere.

Art. 24. Assemblea della Facoltà

§ 1. L'Assemblea della Facoltà è un organo consultivo collegiale che assiste il Decano e il Consiglio di Facoltà con proposte e suggerimenti riguardanti la vita accademica della Facoltà, la ricerca, i programmi di formazione, il profitto degli studenti, la pedagogia, il migliore servizio alla Chiesa e alla società, e altri temi che siano d'interesse comune.

§ 2. L'Assemblea è composta da tutti i docenti della Facoltà (stabili, incaricati, invitati ed assistenti) e da un rappresentate degli studenti per ogni ciclo accademico, eletti all'inizio del corso accademico. Partecipa il Segretario della Facoltà, come verbalizzante.

§ 3. L'Assemblea si riunisce per lo meno due volte nel corso dell'anno accademico e ogni qualvolta il Decano o il Rettore lo ritengano opportuno, o quando una parte dei membri lo richieda secondo quanto prescrive il Regolamento di Facoltà. L'Assemblea è convocata dal Rettore o dal Decano che la presiedono. L'ordine del giorno con i temi da discutere è stabilito dal Decano sentito il Consiglio di Facoltà.

Art. 25. Revisione degli Statuti

Ogni qualvolta che, dopo attenta riflessione del Senato Accademico o del Consiglio Direttivo, si ritenga conveniente proporre alcune modifiche agli Statuti, il Rettore deve richiedere delle proposte ai Decani di Facoltà, i quali, dopo aver consultato i propri Consigli, le faranno pervenire al Rettore. Il Rettore, avendo ottenuto il consenso del Consiglio Direttivo, invierà la sua proposta al Gran Cancelliere, che presenterà quanto ritenga opportuno all'approvazione della Santa Sede.

Titolo III. Docenti e studenti

Capitolo I. I Docenti

Art. 26. I Docenti in generale

§ 1. I docenti dell'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum*:

1.° si devono distinguere per la ricchezza di dottrina, per l'integrità, la cordiale adesione al Magistero della Chiesa, l'onestà di vita e per il senso di responsabilità e dedizione al dovere, così da poter contribuire efficacemente al raggiungimento del fine proprio dell'Ateneo (cf. SC, 25, 1; 26);

2.° devono essere titolari di un congruo dottorato o di altro titolo equipollente o di meriti scientifici del tutto singolari che permettano loro di espletare l'incarico;

3.° devono aver dimostrato con adeguata documentazione l'idoneità per la ricerca scientifica;

4.° devono possedere sufficiente capacità pedagogica per l'insegnamento.

§ 2. Compete al Gran Cancelliere concedere la *missio canonica* ai docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la loro professione di fede (cf. SC 27, 1). È il Gran Cancelliere, inoltre, che concede la *venia docendi* agli altri docenti.

Art. 27. Categorie di Docenti

§ 1. I docenti possono essere stabili e non stabili.

§ 2. Appartengono agli stabili gli Ordinari, gli Straordinari e gli Aggregati.

§ 3. Appartengono ai non stabili gli Incaricati, gli Invitati e gli Assistenti.

§ 4. Tutti i docenti, prima che sia loro conferita la nomina a stabili (docenti Aggregati), o che siano promossi al più alto ordine didattico (docenti Ordinari), hanno bisogno del *nihil obstat* della Santa Sede (cf. SC, 27, 2).

Art. 28. I Docenti Stabili

§ 1. Ogni Facoltà deve contare con un numero sufficiente di docenti stabili, secondo le caratteristiche specifiche della Facoltà e tenendo presente la debita assistenza agli studenti.

§ 2. L'impegno dei docenti stabili può essere totale o parziale, secondo il Regolamento Generale dell'Ateneo e quelli delle Facoltà.

§ 3. Tutti i docenti stabili, in proporzione al loro impegno di stabilità e di dedizione, devono assumere la responsabilità della ricerca e della didattica senza trascurare la partecipazione attiva alla vita della propria Facoltà.

§ 4. La promozione dei docenti agli ordini superiori, secondo quanto è stabilito nei presenti Statuti, avviene dopo un conveniente intervallo di tempo, in rapporto alla capacità di insegnamento, alle ricerche svolte, ai lavori scientifici pubblicati, alla collaborazione nell'insegnamento e nella ricerca, e all'effettiva collaborazione con l'Ateneo e la Facoltà.

§ 5. I docenti stabili dell'Ateneo per insegnare in un'altra istituzione, ecclesiastica o civile, anche come invitati, devono ottenere il permesso scritto del Decano della

Facoltà, previa consultazione del Rettore.

§ 6. Il Gran Cancelliere, su proposta del Rettore e del Consiglio Direttivo dell'Ateneo, può assumere come docente stabile dell'Ateneo un docente di un'altra Facoltà ecclesiastica di grado equivalente. È però escluso in questi casi che il docente sia stabile in due Facoltà o università differenti.

§ 7. Il Gran Cancelliere, sentito il parere del Rettore, del Vicerettore Accademico, del Decano e del Consiglio di Facoltà, può concedere un periodo sabbatico ai docenti stabili, affinché si dedichino esclusivamente alle attività di ricerca scientifica.

Art. 29. I Docenti Ordinari

§ 1. I docenti Ordinari sono quelli che a pieno diritto appartengono stabilmente ad una sola Facoltà ed in essa svolgono la loro principale attività accademica.

§ 2. Per essere promosso al grado di docente Ordinario è necessario aver insegnato nella Facoltà come docente Straordinario per almeno tre anni e, durante questo periodo, aver prodotto scritti a livello scientifico, oltre che aver collaborato ai progetti di ricerca della Facoltà e partecipato attivamente alla sua vita accademica.

§ 3. Sono nominati dal Gran Cancelliere, preferibilmente fra i membri della congregazione dei Legionari di Cristo e dopo aver considerato la proposta del Rettore e del Consiglio direttivo, avanzata dal Decano con il Consiglio di Facoltà.

§ 4. I docenti Ordinari, per essere nominati tali, devono ottenere il *nihil obstat* della Santa Sede.

Art. 30. I Docenti Straordinari

§ 1. I docenti Straordinari sono quelli che appartengono di diritto, seppure non appieno, alla Facoltà.

§ 2. I docenti Straordinari devono essere stati docenti Aggregati della Facoltà per almeno tre anni, dimostrando capacità di ricerca, capacità pedagogica nel proprio lavoro e un'assidua collaborazione nella vita accademica della Facoltà.

§ 3. Sono nominati dal Gran Cancelliere dopo aver considerato la proposta del Rettore e del Consiglio Direttivo, avanzata dal Decano e dal Consiglio di Facoltà.

Art. 31. I Docenti Aggregati

§ 1. I docenti Aggregati sono membri di diritto della Facoltà, anche se non pienamente.

§ 2. I docenti Aggregati devono avere un titolo di dottorato valido canonicamente o un titolo equivalente, aver dimostrato capacità pedagogiche e pubblicato lavori scientifici, oltre ad aver previamente collaborato in modo attivo nella vita di una Facoltà come professori Incaricati, di regola nell'Ateneo.

§ 3. Sono nominati dal Gran Cancelliere dopo aver considerato la proposta del Rettore e del Consiglio Direttivo, avanzata dal Decano e dal Consiglio di Facoltà. Per la nomina di un docente Aggregato si richiede il *nihil obstat* della Santa Sede.

Art. 32. I Docenti Incaricati

§ 1. Sono docenti Incaricati coloro che collaborano per un periodo minimo di un anno in una Facoltà. Al termine di questo periodo la Facoltà non è tenuta a rinnovare l'incarico. Ciò non esclude che, attraverso un mutuo accordo tra il docente e le autorità dell'Ateneo, si possa rinnovare la nomina.

§ 2. I docenti Incaricati di regola non possono essere stabili in un'altra università o Facoltà, ecclesiastica o civile. Assumono le responsabilità accademiche che gli vengono assegnate dal Decano, d'accordo con il Consiglio di Facoltà, e che sono regolate da un apposito contratto secondo i Regolamenti dell'Ateneo.

§ 3. I docenti Incaricati sono nominati dal Rettore, dopo aver ricevuto l'approvazione dal Gran Cancelliere e il parere favorevole del Consiglio Direttivo, a petizione del Decano di una Facoltà e del corrispettivo Consiglio.

Art. 33. I Docenti Invitati

§ 1. Sono docenti, stabili o non stabili, di altre Istituzioni accademiche che offrono corsi semestrali in una Facoltà.

§ 2. Sono nominati dal Rettore per il relativo anno accademico, dopo aver considerato la proposta dei Decani, o dei Direttori di Istituti e Centri, sentito il parere dei rispettivi Consigli.

Art. 34. I Docenti Assistenti

§ 1. I docenti Assistenti aiutano i docenti Ordinari con progetti accademici e di ricerca, con seminari o con l'insegnamento di alcune lezioni in corsi istituzionali, corsi opzionali ed esami, o con l'assistenza accademica personale agli studenti.

§ 2. Devono avere ottenuto il titolo di Licenza (*Master's degree*), o un titolo equivalente, e possedere la dovuta competenza accademica e pedagogica.

§ 3. Sono nominati dal Rettore, udito il Consiglio Direttivo, a proposta del Decano e del Consiglio di Facoltà, per un periodo rinnovabile di un anno.

Art. 35. I Docenti Emeriti

§ 1. Sono Emeriti quei docenti stabili che compiono il settantesimo anno di età e che hanno svolto un minimo di dieci anni di attività accademica nell'Ateneo. Il Gran Cancelliere, sentito il parere del Rettore e del Consiglio Direttivo, può concedere il titolo di docente Emerito anche a quei docenti stabili che, avendo interrotto la loro attività accademica prima del settantesimo anno di età, abbiano svolto un'attività accademica nella Facoltà per un periodo minimo di quindici anni.

§ 2. I docenti Emeriti possono continuare a svolgere attività accademica di ricerca e di docenza nella Facoltà fino al settantacinquesimo anno di vita, con l'approvazione del Rettore, udito il Consiglio Direttivo. Oltre questa età, si richiede l'approvazione del Gran Cancelliere.

Art. 36. Diritti e doveri dei Docenti

§ 1. I docenti dell'Ateneo godono della dovuta libertà accademica che aiuta ad un vero progresso nella conoscenza e nella comprensione della verità divina (cf. SC, 39, 1) e che, al tempo stesso, poggia sulla ferma adesione al Magistero della Chiesa come garanzia di verità (cf. SC, 39 § 2-3).

§ 2. Tutti i docenti hanno diritto a una giusta retribuzione economica, pattuita mediante un contratto di lavoro congruo al servizio prestato. Per i docenti Legionari di Cristo in tale materia vige la normativa propria della Congregazione.

§ 3. Nessun docente può essere sanzionato se prima non è stato ascoltato e non ha avuto l'opportunità di difendersi davanti alle rispettive autorità accademiche ed ecclesiastiche.

§ 4. Diritto e dovere precipuo di ciascun docente, specie nei gradi superiori, è l'assidua ricerca scientifica specialistica nel settore di propria competenza, per contribuire al progresso della scienza.

§ 5. I principali doveri dei docenti sono: la ricerca, l'insegnamento, l'attenzione accademica agli studenti, la partecipazione attiva alla vita accademica della Facoltà, secondo quanto stabilito nei Regolamenti Generali e di Facoltà per i diversi gradi di docenza. Tali doveri sono adempiuti in modo diverso secondo l'inserimento dei docenti nella Facoltà.

§ 6. I docenti che insegnano materie concernenti la fede o la morale devono emettere la professione di fede davanti al Rettore, per manifestare la piena comunione con il Magistero della Chiesa (cf. *SC*, 27).

Art. 37. Numero e distribuzione dei Docenti

§ 1. Il numero di professori in ogni Facoltà deve essere sufficiente per svolgere adeguatamente il programma dei vari cicli di studio e offrire la dovuta attenzione personalizzata agli studenti.

§ 2. Ogni Facoltà determinerà nei propri Statuti il numero minimo di docenti stabili e le discipline di cui si deve incaricare un docente Ordinario.

§ 3. Non si può essere contemporaneamente docente stabile in due Facoltà, né ecclesiastiche né civili (cf. *N. Appl.*, 21, 2).

Art. 38. Cessazione e sospensione dei Docenti

§ 1. Un docente cessa il suo incarico per volontà propria, per motivi di età o di salute, perché arriva la scadenza fissata al momento della sua nomina, o perché l'autorità competente dell'Ateneo gli ritira il permesso o la *missio canonica* per insegnare.

§ 2. Per i docenti stabili appartenenti alla Congregazione dei Legionari di Cristo cessa il loro incarico quando ricevono dal Gran Cancelliere una diversa responsabilità ministeriale o apostolica nella Congregazione, oppure quando sono trasferiti di comunità per giusta causa, cambiando domicilio.

§ 3. I professori stabili possono essere sospesi dal loro ufficio soltanto dal Gran Cancelliere, su proposta del Rettore e del Decano di Facoltà, sentiti il Consiglio Direttivo dell'Ateneo e il Consiglio di Facoltà.

§ 4. Il Gran Cancelliere può sospendere un docente stabile del suo incarico in caso di:

- 1.° trasgressione dell'obbligo di seguire fedelmente la dottrina della Chiesa cattolica nell'insegnamento o nelle pubblicazioni;
- 2.° grave scandalo di ordine morale;

3.° disobbedienza grave alle autorità ecclesiastiche o a quelle dell'Ateneo;

4.° infrazione grave ai doveri accademici o della disciplina ecclesiastica.

§ 5. I docenti non stabili possono essere sospesi dal loro ufficio dal Rettore, su proposta del Decano, sentiti il Consiglio Direttivo e il Consiglio della Facoltà.

§ 6. Per le procedure di sospensione dall'ufficio si segue accuratamente quanto prescritto dalle Norme Applicative della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* (cf. *N. Appl.*, 22, 2 e 3) e in conformità al Regolamento Generale dell'Ateneo.

Capitolo II. Gli studenti

Art. 39. Accesso agli studi

Le Facoltà, gli Istituti e i Centri dell'Ateneo sono aperti a coloro che desiderano studiare e approfondire le scienze ecclesiastiche, o le scienze umane in relazione ad esse (cf. *SC*, 31), e che sono idonei per condotta di vita e previ titoli di studio.

Art. 40. Categorie di studenti

Gli studenti dell'Ateneo sono classificati in ordinari, straordinari e uditori:

1.° gli ordinari sono coloro che, avendo i necessari requisiti, intendono ottenere un titolo;

2.° gli straordinari sono coloro che seguono un determinato programma di studio senza tendere all'ottenimento di un titolo;

3.° gli uditori sono coloro che frequentano alcuni corsi.

Art. 41. Requisiti per l'ammissione

§ 1. Per essere ammessi e poter iscriversi all'Ateneo come studente ordinario è necessario:

1.° aver completato gli studi previ ed essere in possesso del titolo accademico che permetta di accedere agli studi universitari del paese di provenienza (cf. *SC*, 32,1);

2.° rispondere ai requisiti stabiliti dagli statuti di ciascuna Facoltà dell'Ateneo (cf. *SC*, 32, 2);

3.° per i seminaristi, i religiosi o i membri degli Istituti di Vita Consacrata, consegnare una lettera firmata dal proprio Ordinario o da un suo delegato; per gli altri, invece, consegnare una lettera firmata da un ecclesiastico, preferibilmente il proprio parroco.

§ 2. Lo studente può iscriversi come ordinario a una sola Facoltà.

Art. 42. Iscrizione

Per iniziare, proseguire o completare gli studi, è richiesta la regolare iscrizione nel modo e nei tempi stabiliti dalla Segreteria Generale.

Art. 43. Altri titoli di studio

§ 1. Gli studi compiuti in altre Università, Istituti o istituzioni non ecclesiastiche, saranno valutati dall'autorità accademica competente.

§ 2. Per ottenere un grado o titolo dell'Ateneo, lo studente deve esservi iscritto in modo regolare per almeno un anno e compiere con i requisiti richiesti dai Regolamenti. Casi eccezionali saranno decisi dal Decano, udito il parere del Consiglio di Facoltà.

Art. 44. Diritti e doveri degli studenti

§ 1. Gli studenti hanno il diritto di:

1.° eleggere i loro rappresentanti, a norma dei Regolamenti, per favorire il dialogo con le autorità e il perseguimento del bene della comunità accademica;

2.° fruire dei servizi e delle strutture messe a disposizione dall'Ateneo.

§ 2. Gli studenti sono tenuti a osservare la normativa interna dell'Ateneo. In caso di violazione dei doveri previsti, gli studenti potranno incorrere nelle sanzioni prescritte dai Regolamenti, salvo il diritto di fare ricorso.

Titolo IV. Ordinamento generale degli studi

Art. 45. Finalità e metodo degli studi

§ 1. Gli studi di ogni Facoltà, Istituto o Centro sono orientati al conseguimento di una formazione integrale e organica della disciplina studiata e alla preparazione degli studenti allo svolgimento dei loro compiti futuri al servizio della Chiesa e della società, attraverso il raggiungimento di una solida sintesi personale, tenendo in considerazione gli orientamenti specifici della Sede Apostolica e il progredire delle scienze.

§ 2. Nella didattica si tenderà alla trasmissione delle conoscenze specifiche e dei contenuti di ragione e di fede affinché lo studente acquisisca le dovute competenze, in particolare quelle di un metodo scientifico di studio e di ricerca, personale ed interdisciplinare.

Art. 46. Programma accademico

§ 1. Osservando quanto prescrivono i documenti della Santa Sede, gli Statuti generali e quelli particolari, il Decano di ogni Facoltà e il Direttore di ogni Istituto o Centro elaboreranno un programma accademico per la Facoltà, l'Istituto o il Centro, che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Rettore attraverso il Vicerettore Accademico.

§ 2. I cicli di studio si dividono di norma in semestri.

§ 3. Ogni Facoltà stabilisce nei propri Statuti e nei relativi Regolamenti le discipline proprie di ciascun ciclo di studi e la struttura interna di ciascuna specializzazione.

§ 4. Le discipline devono formare un corpo organico per favorire una solida e armonica formazione degli studenti e, nello stesso tempo, una feconda collaborazione dei docenti. Tale disposizione dovrà evidenziare con chiarezza la struttura logica

esistente tra le singole materie e fornire una visione coerente dell'insieme.

Art. 47. Materie e corsi delle Facoltà

§ 1. Le materie si dividono in obbligatorie fondamentali, obbligatorie complementari e complementari opzionali.

§ 2. Inoltre, per promuovere l'acquisizione di un rigoroso metodo di lavoro scientifico, si richiede che gli studenti frequentino alcuni seminari e che, sotto la direzione dei docenti, svolgano altre attività o esercitazioni accademiche, sia in gruppo che individualmente.

Art. 48. Frequenza delle lezioni e partecipazione ai seminari

Per poter completare il programma degli studi, gli studenti sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni, partecipare ai seminari o alle esercitazioni richieste e a superare gli esami.

Art. 49. Esami

§ 1. Il profitto della preparazione e l'assimilazione da parte degli studenti delle discipline sono valutati di solito per mezzo di esami orali, esami scritti, o con lavori scritti, secondo i cicli e il regolamento di ogni Facoltà, Istituto o Centro.

§ 2. Al di fuori delle sessioni programmate di esami nessuno può sostenere esami senza l'autorizzazione dell'autorità accademica competente, come stabilito nei regolamenti.

§ 3. Per poter sostenere gli esami si richiede: essere iscritto validamente alla Facoltà, Istituto o Centro, adempiere i requisiti economico-amministrativi, aver frequentato due terzi delle lezioni o seminari del rispettivo ciclo ed aver adempiuto alle richieste accademiche del docente.

§ 4. L'esame, una volta superato, non può essere ripetuto.

Art. 50. Voti

§ 1. La valutazione degli esami e delle esercitazioni si esprime con i voti. Essa dichiara il livello di apprendimento e l'idoneità dello studente ad essere promosso ai livelli superiori o ad ottenere il grado accademico corrispondente.

§ 2. I Regolamenti di Facoltà, Istituto o Centro determinano in che modo esprimere questi voti ed il criterio di valutazione.

Art. 51. Lingue antiche e moderne

Negli statuti delle Facoltà si stabiliscono le lingue antiche e moderne la cui conoscenza è necessaria per i relativi studi.

Titolo V. I Gradi accademici

Art. 52. Gradi e titoli

§ 1. I gradi accademici che le Facoltà possono conferire, per l'autorità concessa dalla Sede Apostolica, sono:

- 1.° baccalaureato, che si conferisce al termine del primo ciclo istituzionale, dopo aver completato il programma accademico;
- 2.° licenza, che suppone il primo ciclo o altro congruo grado accademico, conformemente a quanto stabiliscono gli statuti delle singole Facoltà;
- 3.° dottorato, che suppone il secondo ciclo o altro congruo grado accademico. Rende il candidato idoneo all'insegnamento in tutti i cicli.

§ 2. Le singole Facoltà, a norma degli Statuti e dei Regolamenti, possono conferire altri titoli e diplomi agli studenti che abbiano completato con successo i programmi stabiliti, osservando quanto prescrivono le norme accademiche dell'Ateneo.

§ 3. Per ottenere il grado accademico o il titolo corrispondente, gli studenti devono essere regolarmente iscritti e aver adempiuto tutti i requisiti previsti dal programma accademico. In ogni caso la Segreteria Generale può rilasciare l'attestato dei corsi frequentati e dei crediti ottenuti.

Art. 53. Requisiti per ottenere il grado di Baccalaureato

Per ottenere il grado di baccalaureato nella Facoltà è richiesto: essere regolarmente iscritto alla Facoltà, aver completato il programma accademico e aver superato tutti gli esami e le prove richieste nei programmi accademici della Facoltà.

Art. 54. Requisiti per ottenere il grado di Licenza

Per ottenere il grado di Licenza nella Facoltà è richiesto: essere regolarmente iscritto alla Facoltà, aver completato il programma accademico per le rispettive specializzazioni, se previste dagli Statuti delle Facoltà, e aver superato tutti gli esami e le prove richieste, compresa una dissertazione finale scritta.

Art. 55: Requisiti per ottenere il grado di Dottorato

Per ottenere il grado di dottorato è richiesto che il candidato sia regolarmente iscritto al dottorato e sotto la direzione di un docente elabori, difenda pubblicamente e pubblichi – almeno in parte – una dissertazione che contribuisca al progresso della propria disciplina.

Art. 56. Dottorato *ad honorem*

§ 1. Il Dottorato *ad honorem* può essere conferito dall'Ateneo o dalle singole Facoltà a persone meritevoli per la loro eccellenza o per meriti nelle discipline che sono insegnate nelle varie Facoltà.

§ 2. Le proposte per il conferimento del Dottorato *ad honorem* sono avanzate dalle autorità accademiche al Rettore. Sarà lui che, ottenuto il parere del Consiglio Direttivo, provvederà a trasmettere le proposte al Gran Cancelliere, il quale, se le approva, richiederà il *nihil obstat* alla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Titolo VI. La Biblioteca

Art. 57. Obiettivi della biblioteca

§ 1. L'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum* dispone di una biblioteca propria per facilitare, stimolare e promuovere lo studio e la ricerca da parte di professori e studenti nelle diverse discipline (cf. *SC*, 52).

§ 2. L'Ateneo deve prestare la massima attenzione alla conservazione e al progressivo incremento della Biblioteca.

Art. 58. Il Prefetto della Biblioteca

§ 1. Il Prefetto della Biblioteca deve essere perito in materia e, inoltre, in qualche disciplina ecclesiastica. Il Prefetto della Biblioteca è nominato dal Rettore.

§ 2. Il Prefetto della Biblioteca, con l'aiuto di un Consiglio di Biblioteca, sarà responsabile del raggiungimento delle finalità descritte nel numero precedente. I membri del Consiglio di Biblioteca sono nominati dal Rettore.

§ 3. Le principali funzioni del Prefetto di Biblioteca sono:

- 1.° elaborare un piano di lavoro e un preventivo per la promozione organizzativa, bibliografica e materiale della biblioteca e, una volta approvati, vigilare affinché vengano osservati;
- 2.° vigilare affinché la biblioteca sia dotata del personale e dei sistemi tecnici necessari per il suo efficace funzionamento e servizio alla comunità accademica;
- 3.° promuovere metodicamente l'arricchimento del patrimonio di libri, riviste e altri mezzi di comunicazione di idee (cf. *SC*, 53);
- 4.° prendersi cura del mantenimento e della conservazione dei libri, dei sistemi tecnici e dell'immobile;
- 5.° informare periodicamente l'autorità competente sulla gestione ordinaria e sui progetti di miglioramento della dotazione bibliografica e del servizio, seguendo quanto determinato dal Regolamento dell'Ateneo.

Titolo VII. La Segreteria Generale

Art. 59. Le funzioni della Segreteria Generale

Le funzioni specifiche della Segreteria Generale, oltre a quelle determinate dal Regolamento dell'Ateneo, sono:

§ 1. custodire e conservare:

- 1.° la documentazione accademica generale dell'Ateneo;
- 2.° le nomine delle autorità e dei docenti;

- 3.° le iscrizioni, i voti degli esami e il conseguimento dei titoli degli studenti;
4. ° la documentazione relativa alle erezioni delle Facoltà, degli Istituti o Centri e delle convenzioni con altre istituzioni accademiche;

§ 2. Gestire l'amministrazione scolastica e supervisionare il processo di ammissione, immatricolazione, iscrizione, permanenza, avanzamento e laurea degli studenti;

§ 3. elaborare i documenti accademici ufficiali dell'Ateneo;

§ 4. comunicare tempestivamente alla comunità accademica le questioni d'interesse comune;

§ 5. effettuare statistiche annuali sull'andamento accademico dell'Ateneo;

§ 6. Fornire la adeguata prestazioni dei servizi accademici alla comunità studentesca.

Art. 60. Il Segretario Generale

§ 1. Il segretario generale è nominato dal Gran Cancelliere su proposta del Rettore, udito il Consiglio Direttivo, per un periodo di tre anni, con la possibilità di essere rieletto. Deve essere preferibilmente un religioso della Congregazione dei Legionari di Cristo e avere familiarità con le questioni accademiche ed universitarie.

§ 2. Spetta al segretario generale:

- 1.° dirigere, gestire ed essere responsabile in prima persona della Segreteria Generale in modo tale che si compiano gli obiettivi enumerati nell'articolo precedente;
- 2.° essere fiduciario degli atti e degli accordi degli organismi collegiali dell'Ateneo;
- 3.° supervisionare l'amministrazione dei corsi di laurea degli studenti e certificare l'ottenimento dei titoli accademici.

Titolo VIII. Gestione amministrativa ed economica

Art. 61. Normativa

La gestione amministrativa ed economica spetta al Rettore che la esercita attraverso il Vicerettore Amministrativo secondo le disposizioni proprie della Congregazione dei Legionari di Cristo.

Art. 62. Gestione amministrativa ordinaria e straordinaria

§ 1. Per gestione amministrativa ordinaria s'intendono tutti gli atti che normalmente sono necessari o utili per conservare e far fruttare i beni già facenti parte del patrimonio dell'Ateneo. Rientrano in tale categoria tutti gli atti di gestione delle entrate e delle uscite previste nel bilancio preventivo approvato dal Gran Cancelliere ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

§ 2. Per gestione amministrativa straordinaria s'intende l'utilizzo di fondi dell'Ateneo per finalità diverse da quelle perseguite tramite la gestione amministrativa

ordinaria. Rientrano in tale categoria tutti gli atti che possano arrecare incremento o nocimento al patrimonio dell'Ateneo: a mero titolo esemplificativo, l'alienazione o l'acquisizione di beni immobili, la contrazione di crediti, l'iscrizione di ipoteche o pegni, la modifica strutturale, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria o il mutamento di destinazione d'uso degli immobili nonché tutti gli atti di gestione delle entrate e delle uscite non previste nel bilancio preventivo approvato dal Gran Cancelliere ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto. Per gli atti di gestione amministrativa straordinaria è necessario il consenso del Consiglio Direttivo e l'approvazione del Gran Cancelliere.

Versione dicembre 2016